



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 108 del 06/08/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2013, n. 1213

DGR n. 2819 del 12/12/2011. Modifiche al testo delle “Direttive di attuazione” per la gestione ed il funzionamento del Fondo di Garanzia e del Fondo tranche cover.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Competitività, confermata dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- il Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013 prevede una specifica azione (Azione 6.1.13 “Aiuti in forma di partecipazioni al Capitale di rischio e garanzia del credito erogato in favore di microimprese e PMI”) finalizzata ad agevolare l'accesso al credito delle microimprese e delle PMI, attraverso uno strumento di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo di Controgaranzia, con una dotazione finanziaria pari a € 40.000.000,00;
- lo strumento di ingegneria finanziaria è conforme alle discipline del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006;
- la Regione con Delibera di Giunta n. 2819 del 12/12/2011 ha individuato la società in house Puglia Sviluppo S.p.A., quale soggetto delegato per le attività di gestione del Fondo di controgaranzia;
- con la medesima Delibera di Giunta n. 2819 del 12/12/2011, la Regione ha emanato apposite “Direttive di attuazione”, individuando le condizioni a cui attenersi per l'utilizzazione delle risorse;
- in ottemperanza alle disposizioni dell' art. 44 del Regolamento CE n. 1083/2006 e degli artt. 43-46 del Regolamento CE 1828/2006, è stato stipulato, in data 13/12/2011, un Accordo di Finanziamento tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A., successivamente modificato con DGR n. 1104 del 5 giugno 2012;
- con la medesima DGR n. 1104 del 5 giugno 2012 è stato approvato il Piano delle attività (Business Plan) relativo al Fondo di Controgaranzia presentato alla Regione Puglia dalla società Puglia Sviluppo S.p.A.;
- Puglia Sviluppo S.p.A. ha emanato un “Avviso pubblico per l'individuazione di Confidi autorizzati a certificare il merito creditizio di beneficiari finali nell'ambito di una misura di controgaranzia delle garanzie prestate in favore di microimprese e PMI”, pubblicato in data 16 agosto 2012 (BURP n. 119);
- a seguito delle procedure di cui al suindicato Avviso sono stati autorizzati a certificare il merito creditizio n. 3 confidi regionali.

Rilevato che nel testo delle “Direttive di Attuazione”:

- all'art. 5.2, lett. c), è stato indicato che la controgaranzia è concessa ai soggetti richiedenti a condizione che costoro abbiano garantito “una quota non superiore al 75% dell'ammontare di ciascuna operazione nel caso di aiuto concesso ai sensi del regolamento Regionale n. 7/2011”;

- con riferimento all'avvio delle procedure di recupero, disciplinato dall'art. 10:

1.1 al comma 1 dell'art. 10:

- è stato previsto che, in caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, il soggetto finanziatore deve avviare le procedure di recupero, inviando al soggetto beneficiario inadempiente e, per conoscenza, al Gestore, lettera raccomandata con avviso di ricevimento di intimazione di pagamento, entro 12 mesi;

- è stato specificato che per data di inadempimento si intende, oltre che la data della prima rata rimasta insoluta, anche la data di ammissione a procedure concorsuali;

1.2 al comma 3 dell'art. 10, sono state indicate le seguenti forme attraverso le quali può avvenire l'intimazione del pagamento:

- diffida di pagamento;

- istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente, in caso di procedure concorsuali.

Ritenuto, altresì, che

- l'indicazione di cui al punto 1 che precede è in parziale contrasto con quanto previsto nel richiamato Regolamento Regionale n. 7/2011, ove all'art. 4, c.2, è stabilito che "la copertura massima delle garanzie non può superare l'80% di ciascun finanziamento sottostante";

- le previsioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 necessitano di talune modifiche ed integrazioni, al fine di conseguire obiettivi di efficienza ed economicità del processo, con specifico riferimento alle possibilità di recupero dei crediti in contenzioso derivanti dall'escussione delle garanzie, nonché alla definizione di eventuali procedure transattive.

Tutto ciò premesso, rilevato e ritenuto, si propone di approvare le seguenti modifiche al testo delle Direttive di attuazione, approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 2819 del 12/12/2011:

- L'art. 5.2, lett. c) è sostituito dal seguente testo:

"i soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore all' 80% dell'ammontare di ciascuna operazione.

Il Gestore potrà rilasciare controgaranzie a favore dei Soggetti Richiedenti per una somma tra dieci volte e venti volte la disponibilità del Fondo."

- L'art. 10 (Avvio delle procedure di recupero del credito) è sostituito dal seguente testo:

1. In caso di inadempimento del Soggetto Beneficiario Finale, devono essere avviate, a cura del Soggetto Richiedente, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore, le procedure di recupero del credito.

2. Al verificarsi dell'ipotesi di risoluzione o revoca del Finanziamento, secondo le disposizioni all'uopo previste nei corrispondenti contratti di finanziamento, il Soggetto Finanziatore procederà alla risoluzione o revoca del Finanziamento, mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avendo cura di intimare l'ammontare delle rate insolute, del capitale residuo e degli interessi di mora. Tale lettera dovrà essere inoltrata dal Soggetto Richiedente e/o dal Soggetto Finanziatore anche al Gestore.

3. Notificata la decadenza dal beneficio del termine, ovvero successivamente al primo atto monitorio (notifica del ricorso per decreto ingiuntivo), il Soggetto Richiedente, che ha effettuato il versamento al Soggetto Finanziatore, potrà richiedere al Gestore l'attivazione del Fondo.

4. In caso di proposta transattiva da parte del Soggetto Beneficiario Finale, precedente alla escussione, il Soggetto Richiedente dovrà domandare autorizzazione al perfezionamento della transazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Gestore, comunicando altresì tutte le esposizioni dettagliate con i conteggi per il riparto pro quota della somma proposta a transazione. Il parere del Gestore, positivo o negativo, è obbligatorio e vincolante.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4 lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997;

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sviluppo Economico;

vista la dichiarazione poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Competitività, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- Di approvare le seguenti modifiche al testo delle Direttive di attuazione, approvate con DGR 2819 del 12/12/2011:
 - l'art. 5.2, lett. c) è sostituito dal seguente testo:
"i soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore all' 80% dell'ammontare di ciascuna operazione.
Il Gestore potrà rilasciare controgaranzie a favore dei Soggetti Richiedenti per una somma tra dieci volte e venti volte la disponibilità del Fondo."
 - l'art. 10 (Avvio delle procedure di recupero del credito), è sostituito dal seguente testo:
 1. In caso di inadempimento del Soggetto Beneficiario Finale, devono essere avviate, a cura del Soggetto Richiedente, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore, le procedure di recupero del credito.
 2. Al verificarsi dell'ipotesi di risoluzione o revoca del Finanziamento, secondo le disposizioni all'uopo previste nei corrispondenti contratti di finanziamento, il Soggetto Finanziatore procederà alla risoluzione o revoca del Finanziamento, mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avendo cura di intimare l'ammontare delle rate insolute, del capitale residuo e degli interessi di mora. Tale lettera dovrà essere inoltrata dal Soggetto Richiedente e/o dal Soggetto Finanziatore anche al Gestore.
 3. Notificata la decadenza dal beneficio del termine, ovvero successivamente al primo atto monitorio (notifica del ricorso per decreto ingiuntivo), il Soggetto Richiedente, che ha effettuato il versamento al Soggetto Finanziatore, potrà richiedere al Gestore l'attivazione del Fondo.
 4. In caso di proposta transattiva da parte del Soggetto Beneficiario Finale, precedente alla escussione, il Soggetto Richiedente dovrà domandare autorizzazione al perfezionamento della transazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Gestore, comunicando altresì tutte le esposizioni dettagliate con i conteggi per il riparto pro quota della somma proposta a transazione. Il parere del Gestore, positivo o negativo, è obbligatorio e vincolante.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente
